

N.RG 3121 / 2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Arezzo
Sezione A1 UFFICIO GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace di Arezzo Dott. Francesco M. Fanelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 3121/2021 R.G., tra

BNT BANCA S.p.A., partita IVA 03944450968, con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, in persona del suo Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore Sig. [REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, Via Lago di Lesina n. 35, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] del Foro di Roma, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

- ATTRICE -

CONTRO

[REDACTED] ANNA, codice fiscale [REDACTED], elettivamente domiciliata in Foggia, Via Lustro n. 29, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ruocco del Foro di Foggia, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta



interpretata”, e quindi in definitiva al 13.08.2010,

se ne deve concludere che le norme di cui si è fin qui discusso non si applicano ai primi due contratti sottoscritti dalla ██████████, perché il primo è del 10.10.2006 e il secondo è del 23.04.2009.

Ne discende che la convenuta nulla può pretendere con riferimento ai contratti n. 7009141 e 8018001 e, conseguentemente, l'azione di accertamento negativo avanzata da BNT è fondata.

Specularmente, però, va affermato l'esatto contrario con riferimento al terzo dei contratti di finanziamento oggetto di causa, n. ██████████, perché sottoscritto il 03.07.2013; relativamente ad esso la domanda attorea va respinta, perché contraria alla corretta interpretazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, T.U.B. propugnata dalla sentenza “Lexitor” della C.G.E. e da Corte Cost. 263/2022, e la domanda riconvenzionale della ██████████ va per converso accolta.

La determinazione operata dalla convenuta della somma dovutale con riferimento al contratto n. 8050057 in questione appare corretta sia nel metodo (essendo stata effettuata seguendo il criterio di calcolo pro rata temporis, conforme ai criteri generali dell'ordinamento) sia nel *quantum* così determinato.

BNT va quindi condannata, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei suoi confronti, al pagamento in favore della ██████████, a detto titolo, della somma di € 324,13.

Gli interessi al tasso legale su tale importo decorreranno dal dì della costituzione in giudizio della convenuta, non risultando in atti una formale messa in mora al riguardo.

La soccombenza reciproca in cui sono incorse le parti impone la compensazione integrale delle spese legali.

P.Q.M.

